

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag.
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Soggetto passivo	3
Art. 3 - Definizione di fabbricati ed aree	3
Art. 4 - Disposizioni particolari per la definizione della base imponibile	4
Art. 5 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	5

CAPO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 6 - Abitazione principale	6
Art. 7 - Riduzioni d'imposta	7
Art. 8 - Esenzioni	8

CAPO III - DENUNCE, LIQUIDAZIONI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI, VERSAMENTI, RIMBORSI, INTERESSI E CONTENZIOSO

Art. 9 - Denunce, comunicazioni, liquidazioni, accertamenti controlli e sanzioni	9
Art. 10 - Versamenti	11
Art. 11 - Limite di esenzione versamenti per liquidazioni e accertamenti	11
Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti	11
Art. 13 - Rimborsi	11
Art. 14 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree	12
Art. 15 - Interessi	13
Art. 16 - Contenzioso	13

CAPO IV - FONDO POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI

Art. 17 - Istituzione fondo per il potenziamento degli uffici tributari	14
Art. 18 - Utilizzazione del fondo	14

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme abrogate	15
--------------------------	----

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento	15
Art. 21 - Pubblicità del regolamento e degli atti	15
Art. 22 - Casi non previsti dal presente regolamento	15
Art. 23 - Rinvio dinamico	15

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Vallelunga Pratameno nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 - Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3 - Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1992 sono così definiti:
 - fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza;
 - il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale;
 - terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazioni del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa;

- sono considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - ai sensi dell'art. 58, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito non inferiore al 70% del reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. determinato per l'anno precedente;

Art. 4 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 vengono determinati nella stessa misura già deliberata dal Consiglio Comunale per l'anno 1998 e che vengono riportati nel seguente prospetto:

ZONA	VALORE VENALE
(come determinata dagli strumenti urbanistici in vigore)	per mq.
Zona "B" Terreno edificabile	€ 23,10
Lotto edificabile	€ 40,43
Zona "C1" Terreno edificabile	€ 14,66
Lotto edificabile	€ 40,43
Zona "C2" Terreno edificabile	€ 14,44
Lotto edificabile	€ 40,43
Zona "C3" Terreno edificabile	€ 14,44
Zona "C4" Terreno edificabile	€ 1,96

Zona "C5" Terreno edificabile €. 7,21

Zona "D" Terreno edificabile €. 1,20

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello determinato al 1° comma.
3. Per gli anni d'imposta precedenti al 1999 e per le medesime finalità di cui al comma 1 non si farà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale e già deliberati dal Consiglio Comunale;
4. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati su proposta del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il mese di febbraio di ciascun anno ed entreranno in vigore, retroattivamente, a decorrere del 1° gennaio dello stesso anno. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
5. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1.6.1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento indicato nella stessa.
2. Le detrazioni d'imposta sono approvate dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 Dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo, oppure entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento indicato nella stessa.

CAPO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 6 - Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o diritto reale di godimento del soggetto passivo;
 - b) abitazione regolarmente assegnata e utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - a) aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui al comma precedente se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556;
 - b) detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui al comma precedente; l'ammontare delle detrazioni è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso; se l'ammontare della detrazione non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze, intendendosi per tali le unità immobiliari distintamente iscritte in catasto, site nello stesso immobile o fabbricato con stesso numero catastale, aventi caratteristica di box e cantina e destinati a servizio dell'abitazione principale. Per le unità immobiliari distintamente iscritte in catasto ma insieme concorrenti a determinare l'abitazione principale, può essere applicata la detrazione prevista dalla legge proporzionalmente su ciascuna unità immobiliare a condizione che il contribuente presenti apposita dichiarazione e/o comunicazione, con l'indicazione degli identificativi catastali delle unità immobiliari interessate, con la quale si impegna ad operare, presso l'Ufficio Provinciale del Catasto, apposita fusione delle unità medesime entro e non oltre un anno dalla data della dichiarazione e/ o comunicazione. La mancata fusione delle unità entro il termine previsto comporta la non applicabilità delle detrazioni d'imposta e i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

3. il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 5; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.
4. le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 7 - Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:
 - Immobili che necessitino di interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;

- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
 5. Con la deliberazione di cui all'art. 5 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
 6. il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche o pertinenziali oppure all'utilizzazione dei sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 8 - Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

CAPO III DENUNCE, LIQUIDAZIONI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI, VERSAMENTI, RIMBORSI E INTERESSI

(Art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

Art. 9. denunce, comunicazioni, liquidazioni, accertamenti, controlli e sanzioni.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:
 - a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denunce di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - b) conseguentemente sono eliminate:
 - 1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento di ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/92;
 - 2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà, della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
 - c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa pari al duecento per cento del tributo dovuto con un minimo di €. 103,29 (Centotre euro e ventinove centesimi) a un massimo di €. 516,46 (Cinquecentosedici euro e quarantasei centesimi)) riferita a ciascuna unità immobiliare. Detta sanzione non viene applicata, a partire dall'annualità 1999 e fino all'annualità 2003, se il contribuente ha effettuato, comunque, la comunicazione entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica della soggettività passiva;
 - d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua a essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
 - e) la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio tributi, individua, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;

- f) il Funzionario responsabile Ici, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta Comunale: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata in tutto o in parte o l'ha versata tardivamente, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento I.C.I." con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
 - g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
 - h) alle sanzioni amministrative indicate alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 473/97;
 - i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto per l'anno d'imposta 1999 e successivi.
 3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
 4. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla Giunta comunale, tenuto conto delle oggettive capacità operative dell'Ufficio I.C.I. .

Art. 10 - Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o **Comune stesso**;
 - versamento diretto alla Tesoreria Comunale;

Art. 11 - Limite di esenzione versamenti per liquidazioni e accertamenti

1. In relazione al disposto dell'art. 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, non si procederà ad emettere avvisi di liquidazione e di accertamento per importi inferiori o uguali a €. 16,53 (Sedici euro e cinquantatré centesimi) comprensivi di imposta, sanzioni e interessi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario complessivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio anche se trattasi di annualità non consecutive, degli obblighi di pagamento concernenti l'I.C.I.

Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti

1. con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - gravi calamità naturali;
 - particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 13 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. In relazione al disposto dell'art. 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, non si procederà a nessun rimborso I.C.I. qualora la cifra da rimborsare a titolo d'imposta più interessi sia uguale o inferiore a €. 16,53 (sedici euro e cinquantatré centesimi).

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso, devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 14 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - per le aree che non risultino essere coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi dei precedenti commi, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata;
 - per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi dei precedenti commi, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.
4. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.
5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate. La richiesta di rimborso dovrà essere prodotta entro 3 anni dalla variazione approvata definitivamente allo strumento urbanistico. Il rimborso dovrà essere disposto entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale. (secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/1992)

Art. 15 - Interessi.

1. Sulle somme dovute a titolo di I.C.I. si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita al sesto comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/1997, successivamente ridotta al 2 e mezzo per cento, sempre per ogni semestre compiuto, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data del 15 maggio 1998, ai sensi dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e potrà essere ulteriormente modificata.

Art. 16 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

CAPO IV
FONDO POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI

Art. 17 - Istituzione fondo per il potenziamento degli uffici tributari

1. In relazione ai disposti contenuti nell' art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale finalizzato al potenziamento **dell'Ufficio ICI**.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del due per cento delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusioni delle sanzioni e degli interessi.

Art. 18 - Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 18, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per collegamenti con sistemi informativi immobiliari, arredamento, miglioramento attrezzature, anche informatiche, **dell'Ufficio ICI** nella misura del cinquanta per cento;
 - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale dipendente addetto **all'Ufficio ICI o che ha collaborato con lo stesso per accertamenti, controlli o progetti finalizzati al recupero dell'evasione**, nella misura del cinquanta per cento;
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 la Giunta comunale, previa valutazione dei risultati raggiunti, assegnerà al personale dipendente i premi incentivanti.
3. la liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 19 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e ogni altra legge vigente applicabile al tributo;
 - b) le leggi nazionali e regionali;
 - c) lo Statuto comunale;
 - d) i regolamenti comunali.

Art. 23 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.